

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA**

**Corso Roma, 35 - 13019 VARALLO SESIA (VC)**

**L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL  
SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE E DI PRESIDIO PER IL PERIODO**

**01.03.2017-29.02.2020**

**Codice CIG 6787003C0B**

**REPERTORIO N. 53**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 16,30, in Varallo, in Corso Roma, 35 presso la Sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia avanti a me Dott.sa Carla Prina Cerai, Segretario dell'Unione Montana, abilitata a rogare i Contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi del Decreto del Presidente n. 9 del 30/09/2016.

Sono presenti i Signori:

- Renata ANTONINI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), dipendente dell'Ente la quale interviene al presente Atto in qualità di Responsabile del Settore alla Persona, esclusa ogni sua responsabilità personale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 1 in data 11/9/2015.
- Mariarosa MALAVOLTA, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]

████████████████████ (C.F. ████████████████████), il quale interviene al presente Atto in qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ANTEO ONLUS, con sede legale in Biella (BI), via Piacenza n.11 C.F./P.I. 01758780025, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera Industria, Artigianato e Commercio di Biella con il n.01758780025, coincidente con il Codice Fiscale, nonché all'Albo Regionale delle Società Cooperative al n.49/A sez.A con D.P.G.R. n.1151 del 14.03.1995.

I componenti della cui personale identità e capacità giuridica di contrattare io Segretario sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

Premesso :

- che con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 118 in data 01/08/2016 si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto, per l'affidamento della gestione del servizio socio assistenziale territoriale e di presidio per il triennio 2017/2019, con previsione di spesa pari a netti €7.354.920,54.= ivi compresi gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera ed oltre all'IVA di legge;
- che con determinazione del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente – Stazione Unica Appaltante n. 165 del 24/8/2016 è stato approvato il bando di gara con i relativi allegati per l'avvio della procedura aperta, per l'affidamento della “Gestione delle attività inerenti il servizio socio-assistenziale e di presidio, periodo 01/01/2017-31/12/2019” CIG 6787003C0B;
- Visti i verbali di gara redatti in data :

- verbale n. 1 in data 11.11.2016
- verbale n. 2 in data 15.11.2016
- verbale n. 3 in data 22.11.2016
- verbale n. 4 in data 25.11.2016
- verbale n. 5 in data 14.12.2016

con i quali la gestione del servizio in oggetto è stata aggiudicata in via provvisoria al costituendo RTI composto dalle seguenti Imprese:

- Anteo Cooperativa Sociale Onlus – Via Felice Piacenza n. 11 – Biella (BI), C.F. e P.IVA 01758780025 (capogruppo mandataria)
- Cooperativa Sociale Il Bucaneve Onlus – Via Roma, n. 135 Coggiola (BI) C.F. e P.IVA 02237300021 (mandante)

avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 94,58/100 così articolato:

- offerta tecnica: 54,58 punti
- migliorie: 30,00 punti
- offerta economica 10,00 punti

- Che con Determinazione del Servizio Staff dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 42 del 27.12.2016 i servizi di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente al costituendo RTI composto dalle seguenti Imprese:

- Anteo Cooperativa Sociale Onlus – Via Felice Piacenza n. 11 – Biella (BI), C.F. e P.IVA 01758780025 (capogruppo mandataria)

- Cooperativa Sociale Il Bucaneve Onlus – Via Roma, n. 135 Coggiola (BI) C.F. e P.IVA 02237300021 (mandante);

- Che con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Biella n. 750 serie 1T in data 10.02.2017 redatto dal notaio Ghirlanda Massimo di Biella è stata costituita tra le due cooperative di cui sopra un’associazione temporanea d’impresa: tale atto viene allegato al presente sotto la lettera A)

- Che il RTI ha provveduto, ai sensi del D.M. 12.03.2004, n.123, alla prestazione della Cauzione definitiva, come previsto dall’Art. 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura di € 716.355,00 mediante Polizza Fidejussoria n° 2017/50/2419253, rilasciata in data 7/2/2017 dalla Società Reale Mutua Di Assicurazioni agenzia di Borgosesia. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Unione Montana avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

- Che il RTI ha trasmesso all’Ente le seguenti polizze come da richiesta di capitolato:

a) polizza di Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 149637151 per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione nella misura di € 5.000.000,00. = , ai sensi dell’Art.103 Comma 7 del D.LGS. N. 50 del 18.4.2016, emessa dalla Unipol Sai Assicurazioni Spa Agenzia di Biella a garanzia della Coop. Soc. Onlus Anteo di Biella, in data 21/12/2016.

b) polizza di Responsabilità Civile dell’Impresa n. 1/2623/61/149634903 per responsabilità civile dell’impresa nella misura di € 5.000.000,00.=, ai sensi

dell'Art. 103 Comma 7 del D.LGS. n. 50 del 18.4.2016, emessa da Unipol Sai Assicurazioni Spa Agenzia di Biella a garanzia della Coop. Sociale Il Bucaneve Onlus di Coggiola, in data 20/12/2016.

- Che il RTI ha regolarmente presentato la documentazione di gara, ivi compreso il DUVRI relativo a ciascuna struttura ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ed è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- Che ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.lgs 06.09.2011 n. 159, è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria relativa alla Anteo Cooperativa Sociale Onlus con comunicazione PR\_BIUTG\_Ingresso\_0001038\_2017\_01\_18 del 25.01.2017;

-Che ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.lgs 06.09.2011 n. 159, è stata richiesta l'informazione antimafia liberatoria relativa Cooperativa Sociale Il Bucaneve Onlus in data 18.1.2017 senza risposta espressa e pertanto ai sensi dell'art.92 commi 2 e 3, essendo decorso il termine di trenta giorni e stante l'urgenza si procede anche in assenza dell'informazione antimafia e i pagamenti sono corrisposti sotto condizione risolutiva fino all'acquisizione della stessa.

- Che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dell'esito della gara, ai sensi dell'Art.98 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti come sopra costituite, della cui identità personalmente io sono certa, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** – L’Unione Montana dei Comuni della Valsesia commette e dà in appalto al RTI composto dalle seguenti Imprese:

- Anteo Cooperativa Sociale Onlus – Via Felice Piacenza n. 11 – Biella (BI), C.F. e P.IVA 01758780025 (capogruppo mandataria)
- Cooperativa Sociale Il Bucaneve Onlus – Via Roma, n. 135 - Coggiola (BI) C.F. e P.IVA 02237300021 (mandante);

che accetta, la gestione del servizio socio assistenziale territoriale e di presidio per il periodo 1.3.2017/29.02.2020 in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia e nei Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray, Prato Sesia, Rovasenda per il corrispettivo che ammonta ad € 7.163.546,82 corrispondente ad un importo annuo pari ad € 2.387.848,94, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e oltre all’IVA di legge;

**Art. 2** - L’Appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, modalità dedotti e risultanti dal Bando di gara, nonchè dal Capitolato Speciale d’Appalto che viene allegato al presente atto sotto la lettera B), dal progetto tecnico qualitativo che viene allegato al presente atto sotto la lettera C), dall’elenco delle offerte migliorative che viene allegato al presente atto sotto la lettera D) e dell’offerta economica che viene allegata al presente atto E).

**Art. 3** – E’ vietato il subappalto.

**Art. 4** - Il corrispettivo dovuto all'assuntore per il pieno ed il perfetto adempimento del Contratto è fissato in netti Euro 7.163.546,82.= (settemilionicentosessantatremilaciquecentoquarantasei/82.=) ivi compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Ente – Biverbanca Spa - Agenzia di Varallo. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione. In tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto risulteranno eseguite senza avvalersi dei suddetti conti correnti, il presente contratto sarà risolto immediatamente di diritto.

**Art. 5** - L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2°, della legge 8 novembre 1991 n.381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il contratto nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi ed in generale ad ottemperare alle singole clausole previste dal Capitolato.

**Art. 6** - L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto dei documenti di valutazione dei rischi che si intendono parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere:

- a) il piano preventivo mensile relativo alle attività che si intendono svolgere in ogni struttura e per ogni tipologia di servizio, con l'indicazione dei nominativi degli operatori utilizzati, la loro qualifica, orari e turni di lavoro e mansioni di ciascun operatore coinvolto;
- b) il consuntivo mensile delle attività svolte e delle ore effettivamente erogate dagli operatori, suddivise per mansioni, utenti e per servizi;
- c) relazione dettagliata sulla gestione del servizio a consuntivo con cadenza quadrimestrale.

Nel caso in cui dalla verifica quadrimestrale risulti che il valore del servizio fornito sia inferiore di una percentuale maggiore dell'1% rispetto al valore complessivo delle rate fatturate durante il quadrimestre, il RTI dovrà adeguatamente motivare le ragioni di tale scostamento e proporre misure correttive, relative all'organizzazione dei servizi, tali da riportare i volumi di attività a quelli previsti dal Capitolato. L'Unione inoltre a mezzo del Responsabile di Servizio, verificate le circostanze che hanno portato allo scostamento e il puntuale rispetto da parte del RTI delle norme del presente Capitolato, autorizza l'Impresa a scontare dalla prima fattura successiva il valore dei servizi prestati in meno rispetto a quanto previsto in via presuntiva

quantificandoli per ogni professionalità secondo l'importo orario previsto in sede di offerta economica allegato E) al presente atto. L'Unione potrà autorizzare la riorganizzazione dei servizi proposta dal RTI oppure individuare soluzioni organizzative alternative, mantenendo costante la rata mensile.

Inoltre il RTI si impegna alla verifica costante sui servizi resi sulla possibilità di applicazione di strumenti di verifica della qualità.

Il Responsabile dell'Ente preposto al controllo ed alla vigilanza coincide con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Renata Antonini.

Il coordinatore generale dei servizi individuato dalla Società Cooperativa Sociale Anteo ONLUS è il Sig. Alessandro Zai.

**Art. 7** – Il RTI non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68).

**Art. 8** – Il servizio avrà decorrenza dal 1.3.2017 e fino al 29.2.2020 con le modalità e i tempi indicati nel capitolato allegato.

**Art. 9** – Il corrispettivo sarà corrisposto al RTI nei termini di seguito indicati dietro presentazione di fatture mensili dell'importo fisso di Euro 198.987,41 oltre all'IVA, unitamente alla documentazione giustificativa, relativa all'avvenuta esecuzione dei servizi. Le fatture, previo controllo da parte del Servizio Finanziario, saranno poste in pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

Il pagamento è subordinato alla verifica positiva di regolarità del DURC, effettuata dall'ente, nonché alla verifica positiva circa l'insussistenza di inadempimenti da parte del fornitore, eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

**Art.10** -Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt.108 e 109 del D.L.vo n. 50/2016.

**Art.11** - Il presente Contratto d' Appalto si intende stipulato a corpo.

**Art.12** –Il Responsabile di Servizio dell'Ente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio e il rispetto dei contenuti del Capitolato. L' Ente farà pervenire per iscritto all' appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, il RTI sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente contratto. La sanzione potrà anche essere applicata quando le argomentazioni delle controdeduzioni siano dichiarate inadeguate e permanga il rilievo per i fatti contestati. Il RTI non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, influenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

In caso di irregolarità e inadempienze, pertanto, l'unica preliminare formalità nella applicazione di penalità è la contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo posta elettronica certificata.

Le penali che verranno applicate sono indicate di seguito:

- a) mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 10% del valore

aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea anche a prezzo superiore;

- b) mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale Euro 1.000,00;
- c) mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di Euro 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
- d) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale: prima infrazione euro 500,00.- per singolo addetto; seconda infrazione: comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Il Committente provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.
- e) mancata apertura delle posizioni contributive presso le sedi INPS e INAIL: euro 500,00 al giorno dall'inizio del servizio per addetto.
- f) Mancato invio dei riepiloghi richiesti in allegato alle fatture: €. 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 6 giorno successivo alla presentazione della fattura (deve pervenire congiuntamente alle fatture mensili);

Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate della realizzazione del servizio, spostamento di orari di funzionamento dei servizi, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni

esecutive, altre analoghe o similari saranno sanzionate in relazione all'entità e alla gravità.

L'Ente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

**Art.13** - Per quanto non previsto, si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.12/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

**Art.14** - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D.lvo. n.50/2016.

**Art.15** - Le spese tutte del presente atto, imposte e tasse, registrazione e diritti, sono a carico della ditta appaltatrice. Il presente Contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, come modificato dall’Art. 17 del D.Lgs. in data 4/12/1997 n. 460.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono ed il sottoscritto lo firma a sua volta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

F.TO DOTT.SSA ANTONINI RENATA

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

F.TO DOTT.SSA MALAVOLTA MARIAROSA

IL SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA PRINA CERAI CARLA